



COMUNE DI RESANA

PROVINCIA DI TREVISO

Ordinanza del Responsabile del Servizio

Oggetto: **CHIUSURA TEMPORANEA VIA MONTEGRAPPA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA E COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE**

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta presentata il 6.9.2019 dalla ditta BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede a Montebelluna (TV) via Meucci 20/c c.f. – p.iva 04175780263, appaltatrice dei lavori, con la quale chiede la chiusura al traffico della strada comunale via Montegrappa, dal giorno 10.9.2019 al giorno 13.9.2019 compresi, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, al fine di realizzare in sicurezza il rifacimento della pavimentazione bituminosa stradale e il completamento dell'adiacente pista ciclopedonale.

Considerata la necessità, a tutela della sicurezza pubblica, per l'incolumità delle persone, nonché per garantire la regolare esecuzione dei lavori, di adottare un provvedimento di chiusura temporanea al transito dei veicoli, pedoni e cicli nel tratto di strada sopra citato;

Sentito il parere dei competenti uffici;

Visti gli articoli 6-7 del vigente Codice della Strada D.Lvo 285/1992, e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. nr. 495 del 16-12-1992 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs nr. 267 del 18.08.2000 art. 107;

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 21/5/2019;

tutto ciò premesso, per le ragioni sopra esposte

ORDINA

la chiusura temporanea e divieto di transito al traffico della strada comunale via Montegrappa, dal giorno 10.9.2019 al giorno 13.9.2019 compresi, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, **ad esclusione dei residenti, frontisti, mezzi di trasporto pubblico e di soccorso**, al fine di realizzare in sicurezza il rifacimento della pavimentazione bituminosa stradale e il completamento dell'adiacente pista ciclopedonale.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza, saranno rese note al pubblico con i segnali previsti dal citato regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S..

E' fatto obbligo all'impresa suddetta di regolamentare il traffico con proprio personale nell'eventualità del passaggio di mezzi di trasporto pubblico e di soccorso.

I percorsi alternativi per il traffico interessato dalla chiusura sono rappresentati nell'allegata planimetria.

La segnaletica è completamente a carico della Ditta esecutrice dei lavori.

E' fatto obbligo agli organi di cui all'art. 12 del D.L. 30.04.1992, nr. 285 di fare osservare il presente provvedimento.

Qualora l'intervento non venisse effettuato, o dovesse terminare prima della data/orario indicato, la via oggetto della presente ordinanza dovrà essere riaperta al transito a cura della ditta esecutrice dei lavori.

Resta inteso che questa Amministrazione si ritiene sollevata e indenne da qualsiasi molestia anche giudiziaria, o richiesta di risarcimento danni a persone, animali o cose di terzi in conseguenza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 37, comma 4 della legge 7.8.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

In Relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere prodotto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

Si dispone inoltre che copia della presente ordinanza venga trasmessa a tutti gli enti interessati e all'Ufficio del Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Il Responsabile del Servizio
Arch. Martino Pierobon**

(Documento informatico con firma digitale
ai sensi art. 24 D.Lgs 82/2005)